

## **TI\_GERICHTE 32.2015.41 vom 2. Februar 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-02-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2015.41](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2015.41)

FR: TI\_GERICHTE 32.2015.41 du 2 février 2015

IT: TI\_GERICHTE 32.2015.41 del 2 febbraio 2015

### **Regeste**

Riduzione della rendita in via di revisione di un assicurato con attività lucrativa indipendente. Conferma dell'applicazione del metodo ordinario. Negata la verosimiglianza di un prospettato avanzamento professione e quindi conferma del reddito da valido determinato dall'amministrazione

### **Erwägungen**

#### **E. 28**

giugno 2012 l'assicurato non ha sollevato alcuna obiezione riguardo alla determinazione del reddito da sano, tantomeno ha sostenuto l'ipotetica necessità, dopo il decesso della moglie, di un aumento del guadagno mediante passi concreti. Non vi sono poi concreti indizi, quale la prospettata frequentazione di corsi (in tal senso il fatto che sia stata stipulata un'assicurazione perdita di guadagno non è sufficiente), che permettono di ritenere ipotizzabile una carriera professionale nel senso prospettato. Inoltre l'ipotesi di un reddito lordo di fr. 90'000.--, come pure il calcolo del reddito netto, non sono supportati da documentazione e quindi non trovano fondamento. 2.7.2. In merito al reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha preso il reddito effettivo percepito dall'assicurato risultante dall'estratto del conto individuale del ricorrente che, per il 2012, ammonta, complessivamente, a fr. 35'200.-- (doc. AI 117/1). A tal riguardo, l'assicurato ha evidenziato: " (...) Per quanto concerne i dati economici, posti a base della querelata decisione, si contesta recisamente il reddito d'invalido di CHF 35'200.-- considerato dall'UAI, in quanto detto reddito non corrisponde a quanto effettivamente conseguito dall'assicurato nell'esercizio della sua attività professionale, avendo egli indicato in sede fiscale un reddito d'attività lucrativa di CHF 28'318.-- per l'anno 2012. Si ribadisce in questa sede che l'applicazione di un reddito d'invalido di CHF 36'200.-- per l'anno 2012, da parte dell'UAI, è del tutto incomprensibile se si tiene conto che negli anni 2009 e 2010 l'amministrazione si era fondata su un reddito d'invalido di CHF 25'411.-- risp. su un reddito di CHF 29'200.-- per l'anno 2011. Orbene risulta manifestamente inverosimile che,

presentando sempre lo stesso danno alla salute, l'assicurato abbia potuto conseguire nel 2012 un aumento del reddito d'attività lucrativa di quasi CHF 10'000.- rispetto al reddito da lui conseguito negli anni 2009 e 2010. (...)” (Doc. I, pag. 7) Secondo la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa; in caso di attività indipendente cfr. ad esempio STF 8C\_944/2011 del 17 aprile 2012 consid. 2.4). Spetta all'assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall'effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C\_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1.), prove che l'assicurato non ha saputo fornire. Va poi ricordato al ricorrente che in occasione della precedente decisione l'Ufficio AI ha determinato il reddito da invalido partendo dai redditi fiscalmente accertati (cfr. consid. 2.5). Che egli abbia indicato all'autorità di tassazione un reddito di fr. 28'318.-- non è rilevante. L'assicurato avrebbe dovuto contestare la tassazione del reddito presso la competente autorità. Ora, se si prende, per ipotesi di lavoro, un reddito di fr. 33'000.-- risultante dalla notifica di tassazione 2012 (doc. AI 97/5) oppure di fr. 31'500.-- pari alla media di tre anni (2010: fr. 30'100; 2011: 29'200; 2012: 35'200; cfr. estratto conto individuale in doc. AI 117/1) di redditi registrati nel conto individuale (a tal riguardo la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi ; STF I 304/98 del 17 dicembre 1998 consid. 3a pubblicata in AJP 1999 pag. 484; cfr. da ultimo STCA 32.2015.29 del 30 novembre 2015), come verrà esposto in seguito, l'esito della vertenza non muterebbe. Infine, in sede di risposta di causa, l'amministrazione ha fatto presente di non aver tenuto conto per il 2012 dell'introito accessorio di fr. 6'720.-- percepito dallo Stato trattandosi di “un unicum per il citato anno” (cfr. decisione contestata), altrimenti tale provento avrebbe aumentato ulteriormente il reddito da invalido con conseguente grado d'invalidità inferiore al 40%. 2.7.3. Appurato, per il 2012, un reddito da valido di fr. 59'810.-- (cfr. consid. 2.7.1) e da invalido di fr. 35'200.-- (cfr. consid. 2.7.2) il grado d'invalidità risulta essere del 41%. Con un reddito da invalido di fr. 33'000.-- e di fr. 31'500.-- il grado d'invalidità risulterebbe rispettivamente del 44,80% e del 47,30%. In ogni caso, il ricorrente ha diritto ad un quarto di rendita. Nemmeno un adeguamento dei redditi di riferimento al 2015 (anno della decisione contestata; cfr. consid. 2.4) permetterebbe di raggiungere un grado d'invalidità di almeno il 50%. Visto quanto sopra, rettamente l'Ufficio AI ha ridotto la rendita con effetto al 1° maggio 2015, ossia il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). 2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.